

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il disegno di legge sulla viticoltura e la enologia

(del 1. dicembre 1959)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La crisi del mercato svizzero dei vini, dovuta alla eccessiva produzione di vini bianchi ed alla insufficiente produzione di vini rossi di qualità pregiata, aveva indotto l'on. Chaudet a presentare al Consiglio nazionale un postulato proponente misure adeguate per la trasformazione di una parte dei vigneti di uve rosse. Il postulato fu accolto il 9 dicembre 1953 dal Consiglio nazionale e sfociò nel decreto federale del 6 giugno 1958 concernente le misure temporanee in favore della viticoltura, valevole fino al 31 dicembre 1967.

Anche lo «statuto del vino» del 18 dicembre 1953 — concernente la viticoltura e lo smercio dei prodotti viticoli — subì una parziale modifica con la emanazione del decreto federale del 27 febbraio 1959.

La nuova situazione richiede una sostanziale modifica del decreto cantonale del 26 aprile 1959 sulla viticoltura e sulla enologia, segnatamente per quanto concerne i sussidi di ricostituzione. Infatti, mentre fino al 1958 la Confederazione accordava un sussidio massimo del 50 % sulle spese di ricostituzione, le nuove disposizioni federali fissano il contributo al 65 % per le ricostituzioni di vigneti composti di ceppi «raccomandati», con vitigni della stessa categoria ed è aumentato al 70 % se i ceppi sostituiti non figurano nell'elenco cantonale dei vitigni raccomandati. Di più, ai Cantoni con gravi oneri finanziari o con estese zone di montagna, è concesso un aumento del 5 % di contributo federale. Per il Ticino saranno inoltre sussidiati, oltre i vitigni di ceppo europeo anche i vitigni americani compresi nell'elenco cantonale delle varietà raccomandate per la produzione di uve da tavola e da succo d'uva. Anche l'importo massimo del sussidio è stato modificato: da Fr. 2,75 per ceppo raggiunge i Fr. 3,75 per le varietà pregiate e da Fr. 1,50 a Fr. 2,75 per le nostrane e ciò a seconda se si tratta di ricostituzione seguita a estirpazione di vitigni raccomandati o ammessi provvisoriamente o di ricostituzione con estirpazione di vitigni bianchi o rossi non compresi nell'elenco cantonale e se gli impianti sono eseguiti in terreni con declivio maggiore o minore del 30 %.

Indichiamo pertanto le modificazioni che reputiamo necessarie, avvertendo che gli articoli non citati in appresso restano invariati come al testo legislativo attualmente in vigore.

Art. 1.

Abbiamo indicate tutte le disposizioni federali inerenti al settore della viticoltura e della enologia.

Art. 2.

Alle sedute della Commissione consultiva per l'esame dei problemi vitivinicoli è prevista la partecipazione del segretario agricolo cantonale, partecipazione ritenuta opportuna per la collaborazione che il segretario in parola può dare ai viticoltori nelle richieste di informazioni in tale settore.

Art. 3.

Si è stralciata la prima frase, dato che il catasto viticolo è da tempo ultimato.

Art. 4.

Poichè il nuovo testo di legge prevede un sussidio anche per i nuovi impianti, si è aggiunta tale parola eliminando «la sostituzione».

Per evitare la possibile messa a dimora di barbatelle di Isabella o di altri ibridi produttori diretti già scartati dalla sperimentazione o non ancora sufficientemente sperimentati, si è precisato che gli impianti devono essere fatti con le varietà di vitigni comprese nell'elenco cantonale. Di conseguenza, il vecchio art. 5 è stato abrogato.

Art. 8.

Sostituisce l'art. 8 della legge in vigore e contempla, oltre ai sussidi già da noi indicati anche quello per i nuovi impianti che non beneficiano di un contributo federale, ma che riteniamo di dover sussidiare per promuovere la viticoltura di qualità nella zona del catasto viticolo; la limitazione alle zone di montagna indicate nel catasto della produzione vegetale per la ricostruzione con la varietà «Isabella» e ciò per evitare impianti nelle zone dove è possibile la ricostituzione con vitigni di ceppo europeo; la riduzione del 15 % del sussidio per i vitigni compresi nella seconda classe di premiazione, ossia per quei vigneti eseguiti soltanto con scasso parziale del terreno oppure quando il risultato tecnico (lavori culturali, attecchimento, ecc.) non è completo.

Art. 9 (ex art. 9).

Per analogia con le altre leggi sull'agricoltura non vengono più indicate le condizioni economiche (sostanza e rendita) massime affinché il richiedente riceva la percentuale massima del sussidio. Queste condizioni saranno contemplate nel regolamento di applicazione della legge. Si è inoltre precisato che le persone giuridiche, ad eccezione degli istituti di beneficenza, riceveranno il minimo del sussidio.

Ex art. 10.

E' stato abrogato a seguito delle modifiche intervenute nella legislazione federale.

Art. 10 (ex art. 11).

In concordanza con le disposizioni federali si è stralciata la disposizione comprendente la non ricostituzione o impianto di vigneti nella zona C del catasto viticolo, aggiungendo però che il beneficiario di un sussidio di ricostituzione o di impianto è impegnato a tenere in efficienza il vigneto sussidiato per la durata di almeno 10 anni sotto pena della rifusione dei sussidi percepiti.

Art. 16 (ex art. 16).

La tassa dovuta per le barbatelle di vite vendute viene limitata a quelle commerciate nel Cantone o spedite oltre Gottardo esentando quelle spedite all'estero. Si vuole con ciò favorire lo sviluppo del vivaismo ticinese.

Art. 19 (ex art. 19).

A seguito delle nuove disposizioni federali tutte le uve da vino e da succo d'uva — siano esse di ceppo europeo o di produttori diretti — sono sottoposte al controllo obbligatorio di qualità (gradazione Oechsle). Entrano così in considerazione anche tutte le uve di «americane». Dato che la partecipazione federale alle citate spese raggiunge, per il Ticino, l'80 %, si è ridotta la tassa a carico del vinificatore da franchi 10,— a Fr. 5,— per ogni giornata di lavoro del tassatore.

Art. 20 (ex art. 20).

Si è stralciata la disposizione che vieta alle cooperative di produttori sussidiate dal Cantone il divieto di taglio degli altri vini (all'infuori di quelli al beneficio del marchio VITI) con vini importati. Tale divieto metteva le cantine sociali in situazione di sfavore di fronte ai negozianti in vini. D'altra parte, il taglio dei vini aperti è già regolato dalla legge federale sulle derrate alimentari.

Art. 21 (ex art. 23).

Le difficoltà che si riscontrano nella vendita delle nostre uve americane da tavola sono determinate, principalmente, dal fatto che la importazione delle analoghe uve estere è liberalizzata. Ne deriva una fortissima concorrenza causata anche — e in modo rilevante — da taluni speditori e importatori ticinesi. Abbiamo perciò aumentata la tassa annua a Fr. 100,— per coloro che spediscono anche le analoghe uve estere.

Art. 24 (ex art. 24).

D'accordo con le Autorità federali si è introdotto il certificato di origine per la spedizione fuori Cantone di uve ticinesi da vino e da succo d'uva; ciò per evitare la spedizione di uve estere di queste categorie quali uve indigene.

Circa la tassa sulle uve di ceppo europeo si è ridotta a Fr. 0,50 per quintale quella delle uve nostrane, in quanto la propaganda per i vini nostrani è molto limitata.

Art. 30 (ex art. 30).

Si è aggiunta la disposizione concernente la garanzia per la restituzione dei sussidi, analogamente al testo di legge contenuto nel decreto legislativo concernente il sussidiamento dell'impianto di frutteti del 24 settembre 1959.

Art. 31 (ex art. 32).

L'esperienza ci ha insegnato che le infrazioni di non grave entità relative al marchio di qualità vanno punite con una multa. La privazione del diritto di concorrere alla assegnazione del marchio deve essere invece applicata nei casi gravi.

Art. 32.

Abbiamo ritenuto opportuno includere questo nuovo articolo comprendente il credito annuo per il finanziamento delle azioni indicate nella legge. In aggiunta a tale credito vanno portati i sussidi federali.

Le norme federali contemplano che le disposizioni d'esecuzione stabilite dai Cantoni devono essere sottoposte alla approvazione del Consiglio federale. Già in data 13 novembre 1958 avevamo sottoposto alla Divisione federale dell'agricoltura il progetto di legge cantonale. Essendo a quell'epoca in corso la revisione dello statuto del vino, l'Autorità in parola ci aveva pregati di attendere la promulgazione di queste nuove prescrizioni per evitare una ulteriore modifica al testo di legge. Nello scorso mese di maggio abbiamo sottoposto il nuovo testo, il quale è stato esaminato dalla Divisione federale dell'agricoltura, dal Segretario generale del Dipartimento federale dell'economia pubblica, dalla Divisione federale della giustizia, dal Servizio federale dell'igiene e dal Ministero pubblico della Confederazione. Le osservazioni formulate sono state tenute in conside-

razione, così che, dopo la adozione del nostro disegno di legge da parte della Sovrana Rappresentanza sarà possibile ottenere dall'Alto Consiglio federale la ratifica definitiva.

Sia il decreto federale del 6 giugno 1958 concernente misure temporanee in favore della viticoltura, sia lo Statuto del vino del 27 febbraio 1959, sono entrati in vigore con il 1. marzo u.s. Ne consegue che, per evitare la perdita dei sussidi federali, lo scrivente Consiglio di Stato fisserà la data dell'entrata in vigore del nuovo testo di legge — per quanto si riferisce ai sussidi e alla tassazione obbligatoria delle uve — analogamente a quanto stabilito dall'Auto-rità federale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Stefani

Il Cons. Segr. di Stato :

Ghisletta

Disegno di

LEGGE

sulla viticoltura e l'enologia

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visti :

la legge federale sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 *) ;

l'ordinanza federale concernente la viticoltura e lo smercio dei prodotti viticoli (statuto del vino) del 18 dicembre 1953 **) ; e 27 febbraio 1959 ***) ;

il decreto federale concernente misure temporanee in favore della viticoltura del 6 giugno 1958 ****) ;

la legge federale sulle derrate alimentari dell'8 dicembre 1905 e l'ordinanza sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo del 26 maggio 1936 ;

il messaggio 1. dicembre 1959 n. 867 del Consiglio di Stato ;

decreta :

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Il Cantone promuove la viticoltura e lo smercio dei prodotti vitivinicoli in conformità delle disposizioni della presente legge, della legge federale sull'agricoltura, dell'ordinanza concernente lo statuto del vino, del decreto federale concernente le misure temporanee in favore della viticoltura e della legge sulle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo. Scopo

Art. 2.

E' istituita una Commissione consultiva per l'esame dei problemi vitivinicoli ticinesi. Commissione
consultiva

Il Consiglio di Stato nomina la Commissione, composta di 9 o di 11 membri, rappresentanti il Dipartimento cantonale dell'economia pubblica (chiamato in seguito Dipartimento), i produttori, le Cantine sociali, i commercianti e gli esercenti. Nomina pure 5 supplenti. Il Segretario agricolo cantonale, della Unione dei contadini ticinesi, verrà invitato alle sedute della Commissione. Il direttore del Dipartimento presiede la Commissione.

La Commissione sorveglia l'azione di impianto e ricostituzione dei vigneti ed esamina le questioni relative alla fissazione dei prezzi, allo smercio della produzione, alla propaganda e alle mete della vendemmia, in collaborazione con il Dipartimento.

*) R. U. 1953, 1133.

) R. U. 1953, 1220 e R. U. 1959, 154 *).

****) R. U. 1958, 133.

II. VITICOLTURA

Art. 3.

Catasto viticolo

Le domande di modificazione o completazione del catasto viticolo devono essere presentate al Dipartimento — l'anno precedente la piantagione — che le trasmette, con il suo parere, alla competente istanza federale.

Art. 4.

Impianto e ricostituzione dei vigneti

Il Cantone sussidia l'impianto e la ricostituzione dei vigneti in quanto effettuati nella zona viticola con viti innestate resistenti alla filossera.

Art. 5.

Elenco delle varietà

Il Dipartimento elabora un elenco delle varietà adatte alle condizioni del Cantone.

L'elenco cantonale comprende :

- a) i vitigni la cui piantagione è raccomandata ;
- b) i vitigni la cui piantagione è ammessa provvisoriamente ;
- c) i portainnesti ammessi.

Art. 6.

Domanda di sussidio

Le domande di sussidio stese su carta semplice vanno inoltrate giusta le norme di regolamento e sono decise inappellabilmente dal Consiglio di Stato.

Il sussidio non è concesso per impianti eseguiti prima di tale decisione.

Art. 7.

Vitigni autorizzati provvisoriamente

I vitigni autorizzati provvisoriamente possono essere prodotti e moltiplicati soltanto in una proporzione non superiore al 10 % del numero complessivo delle barbatelle annualmente allevate nell'intero Cantone.

Art. 8.

Sussidi
Importo massimo
1. Nuovi impianti
Ricostituzione
2. Con varietà raccomandate resistenti alla filossera

Il sussidio per l'impianto di vigneti nella zona viticola è fissato come segue :

- a) vitigni bianchi, per ogni ceppo Fr. 0,25 ;
- b) vitigni rossi :
in prima classe, per ogni ceppo Fr. 1,50,
in seconda classe, per ogni ceppo Fr. 1,25 ;
- c) vitigno Bondola :
in prima classe, per ogni ceppo Fr. 1,—
in seconda classe, per ogni ceppo Fr. 0,75.
Fino al 31 dicembre 1967 :

	secondo il	
	§ 1.	§ 2.
	pregiate	
a) terreni con pendenza non superiore al 30 %	Fr. 1,75	Fr. 3,—
b) a terrazze lunghe al massimo m. 40 in direzione del pendio, oppure terreni con pendenze superiori al 30 %	Fr. 2,50	Fr. 3,75
	nostrane :	
a) come a) delle pregiate	Fr. 1,25	Fr. 2,—
b) come b) delle pregiate	» 1,75	» 2,75

bianche :

a) come a) delle pregiate	Fr. 1,25
b) come b) delle pregiate	» 1,75

Americane : *)

a) come a) delle pregiate	Fr. 1,—	Fr. 1,80
b) come b) delle pregiate	» 1,40	» 2,10

- § 1. Ricostituzione ordinaria con estirpazione di vitigni raccomandati o ammessi provvisoriamente, nell'elenco cantonale.
- § 2. Ricostituzione con estirpazione di vitigni bianchi o di vitigni rossi non compresi nell'elenco cantonale.

La riduzione del sussidio per i vigneti compresi nella seconda classe di premiazione è del 15 %.

Negli importi sopra indicati è compreso il sussidio federale; la classe di premiazione è stabilita dal Dipartimento.

Art. 9.

Per l'assegnazione del sussidio si terrà conto della professione principale e della posizione economica del richiedente; in ogni caso il sussidio non può essere inferiore ai seguenti importi minimi :

Importo minimo

- a) nuovi impianti :

vitigni bianchi, per ceppo	Fr. 0,25
vitigni rossi, per ceppo	» 0,50

- b) ricostituzione con varietà raccomandate :

Fr. 0,75 per ceppo.

Le persone giuridiche, ad eccezione degli istituti di beneficenza, riceveranno il minimo del sussidio.

Art. 10.

Il numero minimo dei ceppi richiesti per l'ottenimento dei sussidi contemplati nella presente legge è di 100 per ogni varietà e vigneto e per anno.

**Versamento
del sussidio**
1. Condizioni

Sono inoltre riservate le condizioni imposte dalla legislazione federale.

In particolare, il versamento dei sussidi è subordinato alla condizione che il beneficiario si impegni a che i vigneti ricostituiti o piantati vengano tenuti in efficienza per la durata di almeno 10 anni dalla loro ricostituzione o piantagione.

In caso di inadempienza il beneficiario è tenuto a rifondere l'intero importo dei sussidi percepiti.

Art. 11.

L'importo del sussidio sarà versato in tre rate annuali in base ai controlli effettuati dal Dipartimento.

**2. Modalità
del versamento**

Qualora il vigneto non risultasse conforme alle norme tecniche di impianto, di sviluppo vegetativo e di razionale manutenzione, il versamento del sussidio sarà sospeso. Se, durante la visita di controllo dell'anno successivo, si dovessero nuovamente constatare deficienze di conduzione (sviluppo e manutenzione) i sussidi stanziati saranno annullati e le quote di sussidio già percepite dovranno essere rimborsate.

*) Limitatamente alle zone di montagna indicate nel catasto della produzione vegetale.

Art. 12.

Protezione
della vite

1. Difesa
fitosanitaria

Il Consiglio di Stato prende le misure atte a combattere le malattie della vite. I viticoltori sono obbligati a notificare al Dipartimento l'apparizione di malattie o di parassiti particolarmente pericolosi.

I viticoltori sono tenuti, sotto comminatoria delle sanzioni previste dalla legge, ad applicare tempestivamente le misure di polizia fito-sanitaria, che il Dipartimento impone nell'interesse generale. In caso di inadempienza il Dipartimento può far eseguire i trattamenti necessari a spese dell'interessato.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 13.

Assicurazione
contro la grandine

Per l'assicurazione contro la grandine, presso un Istituto debitamente autorizzato, il Cantone accorda un sussidio sul premio di assicurazione.

La percentuale del sussidio viene stabilita anno per anno, dal Consiglio di Stato. E' esclusa la partecipazione del Cantone al pagamento di eventuali sovrappremi.

Art. 14.

Legni
portainnesti
Barbatelle
Vivaismo

1. Produzione
e commercio

L'importazione di legname americano portainnesti è riservata al Dipartimento; quella delle barbatelle è subordinata alla autorizzazione che va richiesta ogni volta al Dipartimento.

Ai vivaisti autorizzati i legni americani portainnesti sono venduti a prezzo di costo.

Il Dipartimento può autorizzare l'impianto di campi di piante madri (legno americano).

Art. 15.

2. Vivaisti

E' vivaista chi produce e mette in commercio barbatelle innestate o legname americano portainnesti.

L'esercizio del vivaismo è subordinato alla autorizzazione del Dipartimento, che rilascia la relativa patente a chi dimostra di possedere le necessarie conoscenze.

La patente può essere negata o revocata a chi dimostra incapacità tecniche oppure a chi contravviene alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 16.

3. Tasse

Per la patente di vivaista viene prelevata una tassa annua dell'importo massimo di Fr. 20.—.

I vivaisti devono versare una tassa di cent. 10 al massimo per ogni barbatella venduta nel Cantone od oltre Gottardo. La tassa è dovuta anche da chiunque importi barbatelle dall'estero o da altri Cantoni.

Il Consiglio di Stato fissa annualmente il prezzo di vendita delle barbatelle e l'ammontare delle tasse previste nel presente articolo.

III. ENOLOGIA

Art. 17.

Mete delle
vendemmie

Le mete delle vendemmie per le uve di ceppo europeo, da vino e da succo d'uva, sono obbligatorie per tutti i viticoltori e sono stabilite dal Dipartimento su proposta della Commissione cantonale per la viticoltura.

I Municipi hanno la facoltà di stabilire mete comunali dopo le date decretate dal Dipartimento e devono applicare ai trasgressori la multa.

Art. 18.

Il Consiglio di Stato ordina il censimento delle viti e della vendemmia. I Municipi, conformemente alle istruzioni emanate dal Dipartimento devono notificare annualmente il volume della vendemmia registrato nel Comune, nonchè ogni altra informazione che fosse richiesta. I viticoltori sono tenuti a dare tutte le informazioni necessarie.

Dichiarazione
obbligatoria

Art. 19.

E' obbligatoria in tutto il Cantone la tassazione delle uve da vino vinificate dai negozianti, dalle Cantine sociali e da altri vinificatori. E' parimenti obbligatoria la tassazione delle uve destinate alla produzione di succo d'uva.

Tassazione
obbligatoria

La tassazione avviene mediante determinazione densimetrica (gradazione Oechsle) conformemente alle disposizioni dell'art. 3 del decreto federale del 27 febbraio 1959 modificante lo statuto del vino.

Per sopperire alle spese sostenute dal Cantone per la tassazione obbligatoria delle uve sarà prelevata una tassa di Fr. 5,— per ogni giornata di lavoro del tassatore, a carico del vinificatore.

Art. 20.

Non è ammesso il taglio dei vini pregiati ticinesi al beneficio del marchio VITI, venduti in bottiglie portanti una etichetta con la indicazione di origine e di varietà del vitigno. Il Consiglio di Stato fissa annualmente le norme per il taglio degli altri vini. Sono riservate le disposizioni della legislazione federale sulle derrate alimentari circa il normale trattamento di cantina.

Taglio dei vini
Divieto

Art. 21.

Quando l'interesse dell'economia viticola lo esige, il Cantone concorre alla costruzione e all'ampliamento di Cantine, a carattere cooperativo, create dai produttori, con un sussidio o con partecipazione per un massimo del 25 % delle spese totali.

Cantine sociali
1. Sussidi

Art. 22.

Il Cantone può subordinare il versamento del sussidio concesso a garanzie d'ordine tecnico ed organizzativo, nell'interesse dell'economia viti-vinicola di una regione o del paese. In particolare il sussidio è sempre subordinato all'obbligo:

2. Condizioni

- a) di conferire allo Stato, una rappresentanza in seno agli organi della società e all'amministrazione dell'azienda;
- b) di conferire la consulenza enologica al Dipartimento o di assumere un enologo in possesso del diploma di una scuola superiore di enologia.

IV. SMERCIO DEI PRODOTTI VITI-VINICOLI

Art. 23.

La spedizione fuori Cantone di uve ticinesi da tavola è soggetta al controllo obbligatorio fito-sanitario e di qualità e imballaggio.

Smercio
delle uve
1. Da tavola

Gli invii inferiori a 2 ql. non sono sottoposti al controllo.

La prova del controllo viene impressa sull'imballaggio e costituisce la garanzia della qualità e provenienza del prodotto messo in commercio. Per ogni quintale di uva spedita fuori Cantone gli speditori devono versare al Dipartimento una tassa di cent. 20; inoltre devono pagare una tassa annua di Fr. 20,— gli speditori che spediscono esclusivamente uve ticinesi da tavola e di Fr. 200,— gli speditori che spediscono anche uve estere da tavola.

La tassa non è dovuta dai produttori che spediscono esclusivamente la loro produzione.

La marca di garanzia della qualità del prodotto può essere rifiutata quando lo speditore ha ripetutamente o intenzionalmente violato le norme vigenti in materia.

Art. 24.

2. Da vino

La spedizione fuori Cantone di uve ticinesi da vino o da succo d'uva deve essere accompagnata dal certificato di origine rilasciato dal Dipartimento.

Gli acquirenti di uve di ceppo europeo devono versare una tassa di Fr. 1,— per ogni ql. di uva pregiata e di Fr. 0,50 per le nostrane: metà della tassa è a carico del venditore.

Art. 25.

Smercio dei vini pregiati Marca di qualità

Allo scopo di incoraggiare la produzione e lo smercio dei vini pregiati ticinesi, viene creata la marca di qualità VITI (vini ticinesi).

La marca è depositata presso l'Ufficio della proprietà intellettuale a Berna.

I vinificatori che ottengono la marca devono versare ogni anno, alla Cassa cantonale, una tassa per il fondo di propaganda stabilita come segue:

per i primi hl. 200 di vino Fr. 2,— per hl.

per quantitativi di vino superiori a hl. 200 Fr. 1,50 per hl.

Un regolamento emanato dal Consiglio di Stato, fissa le condizioni e le tasse per l'ottenimento della marca.

Art. 26.

Esecuzione

Il Consiglio di Stato è incaricato di eseguire la presente legge. Esso emana a tale scopo le disposizioni esecutive e i regolamenti necessari. Il Dipartimento può far capo alla collaborazione delle organizzazioni dei viticoltori aderenti alla Unione dei contadini ticinesi. Lo Stato assegna annualmente, un contributo alle organizzazioni dei viticoltori aderenti alla Unione dei contadini ticinesi. L'importo sarà prelevato dal «fondo di propaganda».

Art. 27.

Fondo di propaganda

E' istituito un «fondo» per il controllo e la propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi. Il «fondo» è alimentato dalle tasse previste dalla presente legge, dai contributi federali, cantonali e di altri enti. Il Consiglio di Stato, iscrive annualmente, nel bilancio preventivo, il contributo cantonale.

Art. 28.

Ricerche corsi e conferenze

Le ricerche e gli esperimenti nel campo viticolo ed enologico sono affidate al Dipartimento.

Per conseguire una più razionale coltivazione della vite e una più efficiente utilizzazione dei prodotti, il Dipartimento può organizzare e promuovere corsi, conferenze e dimostrazioni.

VI. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

Art. 29.

Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni. La decisione del Consiglio di Stato è inappellabile. Sono riservate le disposizioni della legge federale sull'agricoltura, dello Statuto del vino, del decreto federale concernente le misure temporanee in favore della viticoltura e della legge federale sulle derrate alimentari.

Ricorso

Art. 30.

I sussidi indebitamente riscossi devono essere restituiti, indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali.

Restituzione
di sussidi

La restituzione dei sussidi è garantita, per sovvenzioni che superano i 1000,— franchi, da un'ipoteca legale a favore dello Stato.

Un'ipoteca sorge con il versamento della somma e potrà essere iscritta a Registro fondiario su presentazione degli atti comprovanti la concessione del sussidio e l'avvenuto pagamento. E' in facoltà dello Stato di concedere, per giustificati motivi, la postergazione di un'ipoteca qualora tale operazione tenda a consentire un risanamento finanziario dell'azienda e non comprometta l'efficienza della garanzia.

Art. 31.

Le infrazioni alla presente legge o alle norme esecutive emanate in virtù di essa, sono punite, conformemente alla procedura per le contravvenzioni, con una multa da Fr. 20,— a Fr. 1000,— semprechè per la medesima infrazione la legislazione federale in materia non preveda una pena diversa.

Contravvenzioni

Alle multe inflitte in virtù della presente legge non è applicabile la riduzione prevista dalla legge di procedura per le contravvenzioni.

Gli abusi relativi al marchio di qualità sono puniti, conformemente alla procedura per le contravvenzioni, con una multa da Fr. 50,— a Fr. 500,—. Nei casi gravi inoltre, con la privazione del diritto di concorrere all'assegnazione della marca per la durata massima di 5 anni, riservata l'azione penale.

Art. 32.

Per il finanziamento delle azioni indicate nella presente legge è stanziato un credito annuo di Fr. 80.000,—; questo importo è iscritto nella misura di Fr. 60.000,— a carico della voce « sussidio ricostituzione vigneti » e per Fr. 20.000,— al « fondo per il controllo e la propaganda dei prodotti viti-vinicoli ticinesi » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

Crediti

Art. 33.

Per il resto fanno stato, in particolare, le disposizioni della legge federale relativa al promovimento dell'agricoltura per opera della Confederazione del 1893 e relativo regolamento d'esecuzione del 1894, della legge sull'agricoltura del 3 ottobre 1951, dello Statuto del vino del 18 dicembre 1953 / 27 febbraio 1959, del decreto federale del 6 giugno 1958, concernente misure temporanee in favore della viticoltura e della legge federale dell'8 dicembre 1905 sulle derrate alimentari.

Disposizioni
complementari

Art. 34.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Entrata
in vigore

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

A contare dalla entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge sulla viticoltura e sulla enologia del 26 aprile 1956.
